italiano delle lamiere, fogli e nastri di piombo ed il prezzo dei corrispondenti prodotti importati;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzioni doganali, aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di lamiere, fogli e nastri di piombo del peso superiore a 1,7 kg per metro quadrato e nel contempo di restringere la valorizzazione della produzione di piombo che è assorbita in ragione del 10 % del consumo nazionale di piombo dall'industria trasformatrice in causa;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione del piombo, si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per le lamiere, fogli e nastri di piombo del peso superiore a 1,7 kg per metro quadrato (voce della tariffa doganale italiana 78.03), la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per i tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.05) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per i tubi, barre forate ed accessori per tubi, di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.05);

Considerando che la differenza tra il prezzo italiano del piombo ed il prezzo mondiale è di circa 50 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce per il produttore italiano di tubi, barre forate ed accessori per tubi, di piombo in un onere supplementare di 50 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore in piombo di quest'ultimo;

Considerando che il piombo interviene per il 93 % nel costo totale dei tubi, barre forate ed accessori per tubi, di piombo e che il piccolo margine di valore aggiunto non permette di compensare, o di ridurre in notevole proporzione, lo svantaggio derivante al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di piombo italiano;

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.

Considerando che il prezzo italiano dei tubi, barre forate ed accessori per tubi, di piombo è all'incirca di 174/182 lire per chilogrammo, mentre il prezzo dei prodotti importati è di circa 145/155 lire per chilogrammo;

Considerando che la Repubblica Italiana applicava al 1º gennaio 1957 ai tubi alle barre forate ed agli accessori per tubi, di piombo importati, un dazio doganale del 15 %; che le modifiche doganali da applicarsi a norma degli articoli 14 e 23 del Trattato e dell'articolo 1 della decisione di acceleramento del 12 maggio 1960, ridurrebbero la protezione doganale ad un dazio del 9 % nei confronti degli altri Stati membri e del 13,6 % nei confronti dei paesi terzi, per i tubi e le barre forate di piombo, mentre per gli accessori per tubi di piombo la decisione di acceleramento del 12 maggio 1960, non impone alla Repubblica Italiana di ridurre i dazi doganali verso i paesi terzi ad un livello inferiore a quello imposto dal Trattato;

Considerando che alla protezione doganale così diminuita si aggiungerebbe un diritto amministrativo dello 0,5 % ed una tassa del 3 % sul valore del prodotto sdoganato; che tale protezione totale sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano dei tubi, delle barre forate e degli accessori per tubi, di piombo ed il prezzo dei corrispondenti prodotti importati;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzioni doganali aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di tubi, barre forate ed accessori per tubi, di piombo e nel contempo di restringere la valorizzazione della produzione di piombo che è assorbita in ragione del 10 % del consumo nazionale di piombo dell'industria trasformatrice in causa;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione del piombo, si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per i tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.05) la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato a mantenere la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per le pallottole, pallettoni e pallini da caccia di piombo (voce della tariffa doganale italiana 93.07 B II a 2 aa) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.